

## **MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELL'AZIENDA AGRICOLA**

### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- legge regionale del 5 dicembre 2008 n. 31, "*Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale* ", il cui art. 13, comma 2, lettera i) prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore.
- Regolamento (UE) N. 702/2014 Della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il Mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della commissione (CE) n. 185/2006.

### **2. MOTIVAZIONI DELL'INTERVENTO**

Le attività agricole in generale e quelle zootecniche in particolare sono caratterizzate da un impegno lavorativo di 365 giorni all'anno, che obbliga il personale addetto, laddove presente, o il titolare dell'impresa, a pesanti sacrifici e alta professionalità per garantire continuità d'impresa.

E' quindi fondamentale migliorare gli standard di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all'imprenditore l'opportunità di poter usufruire di manodopera qualificata, in caso di ferie, malattia, maternità congedi parentali, decesso e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento propria e/o dei dipendenti.

Inoltre l'intervento assume una valenza di ordine sociale, in quanto garantisce la possibilità di occupare lavoratori extracomunitari, giovani e disoccupati e contribuire all'eliminazione del lavoro nero nelle campagne.

### **3. OBIETTIVI DELLA MISURA**

La misura si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita per gli addetti al settore agricolo e zootecnico;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo anche di persone di provenienza extracomunitaria che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;

- favorire l'introduzione di forme di lavoro flessibile;
- contrastare il lavoro nero nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole.

#### **4. BENEFICIARI**

A. Sono beneficiari finali del servizio tutte le piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) operanti sul territorio lombardo, senza alcun vincolo di appartenenza ad organizzazioni. L'accesso è garantito a tutte le aziende che ne faranno richiesta.

B. Il servizio è erogato tramite le Associazioni di imprenditori agricoli professionali, cooperative o consorzi costituite per la gestione di un servizio di sostituzione.

#### **5. CONDIZIONI E RICONOSCIMENTO DI IDONEITA'**

I potenziali soggetti erogatori del servizio di cui al precedente punto 4.B, per poter usufruire del contributo di cui alla presente misura, debbono essere riconosciuti idonei dalla Regione Lombardia a svolgere i servizi di sostituzione.

I requisiti necessari per ottenere il riconoscimento sono i seguenti :

- possedere uno statuto che:
  - abbia tra gli scopi l'erogazione di un servizio di sostituzione;
  - garantisca la possibilità di fruire del servizio a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti, anche per i non soci alle stesse condizioni e con le stesse tariffe dei soci. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato;
  - stabilisca una durata minima della associazione, cooperativa o consorzio non inferiore ai 10 anni.
- tenere una contabilità ordinaria o semplificata (ai sensi del d.P.R. 600/73 e successive modifiche ed integrazioni ) e un bilancio annuale.

##### **5.1 Istruttoria delle domande di riconoscimento**

Entro il 31 maggio di ogni anno i soggetti che intendono ottenere il riconoscimento a svolgere servizi di sostituzione devono presentare domanda alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano - o presso le sedi degli S.TE.R, allegando la seguente documentazione:

- copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- dichiarazione del legale rappresentante che:
  - indichi l'ambito territoriale di attività (provinciale o regionale);
  - attesti la tenuta di un bilancio annuale e di una contabilità ordinaria o semplificata;

## **6. TIPOLOGIE DI INTERVENTO**

L'intervento è finalizzato a contribuire ai costi sostenuti per l'erogazione di servizi di sostituzione ad aziende agricole situate sul territorio della Regione Lombardia concernenti la sostituzione temporanea del conduttore, di un suo partner o di un suo collaboratore per motivi dovuti a malattia e/o infortunio (non dovuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa), maternità, ferie, decesso

## **7. PERIODO DI RIFERIMENTO**

L'operatività della presente misura avrà una durata di 3 anni, dal 1/01/2015 al 31/12/2017, con risorse finanziarie complessive di 450.000,00 € così ripartite:

- Anno 2015 - € 150.000,00
- Anno 2016 - € 150.000,00
- Anno 2017 - € 150.000,00

## **8. ENTITA' DEGLI AIUTI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

L'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori.

Il contributo concesso ai soggetti erogatori del servizio di sostituzione viene riconosciuto sulla base del costo complessivo dei servizi di sostituzione erogati nel corso dell'anno di riferimento, dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Per ogni beneficiario il contributo erogato non potrà superare il 30% dei costi effettivi di fornitura dei servizi di sostituzione, dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili.

Qualora il costo complessivo dei servizi di sostituzione ammissibili a contributo superi lo stanziamento regionale per l'anno di riferimento, il contributo verrà ricalcolato percentualmente sulla base della disponibilità finanziaria.

## **9 ADEMPIMENTI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- tenere una contabilità analitica e separata per le spese inerenti i servizi di sostituzione, nel caso di soggetti che perseguano anche scopi diversi;
- inviare alla competente struttura organizzativa della D.G. Agricoltura copia del bilancio consuntivo entro 30 giorni dalla sua approvazione con relativo verbale assembleare. Nel bilancio devono essere evidenziati gli eventuali contributi pubblici, specificandone provenienza e finalità.

## **10 LIMITI E DIVIETI**

Gli aiuti inoltre saranno concessi e erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 702/2014 e in particolare:

- dell'art. 6 “effetto incentivazione” che sancisce che le agevolazioni in favore delle aziende agricole che intendono usufruire dei servizi di sostituzione di cui all'art. 23 del medesimo regolamento, debbano soddisfare le condizioni di cui al par. 2 dell'art. 6 ovvero che prima di usufruire di detto servizio, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto e che la domanda contenga almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- ai sensi dell'art. 8 “Cumulo” che prescrive che si possano cumulare le presenti agevolazioni con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — il cumulo possa avvenire unicamente se questo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al presente regolamento;
- ai sensi dell'art. 9 “pubblicazione e informazione” del regolamento (UE) n. 702/2014 che stabilisce che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 702/2014 relative alla presente misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
- ai sensi dell'art. 12 "Relazioni" che impone l'obbligo della relazione annuale sugli aiuti di stato alla Commissione Europea;
- ai sensi dell'art. 23, del predetto regolamento, dal titolo “Aiuti per i servizi di sostituzione nell'azienda agricola” il quale sancisce che: possano essere finanziati i costi effettivi inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un suo collaboratore durante la loro assenza in caso di malattia, periodo di ferie, congedo di maternità, congedo parentale e in caso di decesso; la durata della sostituzione è limitata a tre mesi l'anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo per maternità e congedo parentale che è limitata a sei mesi in ciascun caso; gli aiuti non comportano pagamenti diretti al beneficiario e sono erogati al prestatore dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola.

Inoltre non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite nella Comunicazione della Commissione “Orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziate in difficoltà, (2014/C 249/01)”, né alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

## **11 ZONIZZAZIONE**

I servizi di sostituzione sono attuabili su tutto il territorio regionale.

## **12. MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il monitoraggio dell'applicazione della presente misura verrà effettuato attraverso la rilevazione dei seguenti dati tecnico-economici:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del servizio;
- n. di giornate di servizio erogate suddivise per motivo di sostituzione;
- n. degli agenti impiegati;
- Importo globale dei costi ammissibili.

I dati relativi alle imprese agricole che hanno usufruito dei servizi di sostituzione dovranno essere conferiti nel sistema informatico *SISCO aiuti di stato* ai fini della rendicontazione all'Unione Europea di cui all'art. 12 "Relazioni" del regolamento (UE) N. 702/2014.